

# GIROLAMO GIARETTA

PIOVENESE D.O.C. CONTRO FORESTIERI NEL '700

«J'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine».  
(Stendhal, *Le rouge et le noir*, 1830, cap. XXVII)

## 1. Introduzione e premesse storiche

Dalla consultazione di alcuni documenti soprattutto settecenteschi ho tratto certi spunti che ritengo utili al fine di ricostruire e illustrare le incredibili ostilità che un tempo esistevano tra le vecchie famiglie *originarie* e le famiglie dei *forestieri* venute ad abitare successivamente all'insediamento dei vecchi nuclei piovenesi.

Qualche rappresentante delle attuali famiglie Bragiola, Dal Prà, Mariantoni, Nardello, Rosa, Rudella, Toniolo ed altri discendenti ancora dei piovenesi chiamati *forestieri*, nel leggere queste note, apprenderà incredulo quanto i suoi avi siano stati male accolti e messi in difficoltà da alcuni contemporanei di famiglie costituite da *originari terrieri* (come i Barbieri, Borriero, Castelli, Gregori, Lievore, Panizzo, ecc.) ed aiutati

---

\*Recentemente scomparso a quasi cento anni di età, **Girolamo (“Momi”)** Giaretta ha molto e bene operato nella sua lunga vita (1910-2009) soprattutto per Schio, dimostrandone passione per la natura e l’arte e versatilità di interessi. Questo suo contributo dedicato a Piovene, dove era nato, ci è stato gentilmente trasmesso dall’arch. Agostino Pino Toniolo che gli era legato da vincoli di amicizia oltre che di parentela.

L’autore aveva dato a questo suo scritto, datato «settembre 1996», il sottotitolo: «Breve riassunto di vecchi documenti riguardanti i piovenesi vissuti dal 1564 al 1772 socialmente divisi tra *originari terrieri* insediatisi per primi e *forestieri* arrivati successivamente». Precisava inoltre di «aver potuto ricavare questi appunti grazie alla cortesia del piovenese Gastone Penzo che [gli aveva] prestato per alcuni mesi copie di documenti scritti dal 1311 al 1772 riguardanti Comuni dell’Alto Vicentino», aggiungendo: «Ne ho estratti [alcuni] concernenti il nostro Comune».

Sulla figura del Giaretta v. Ignazio MARCHIORO, *In ricordo del cav. Giaretta*, in «Schio. Mensile di informazione scledense», a. XXVI, n. 274, ottobre 2009, p. 7.



**Stemma dei conti Piovene.**

invece da altre, pur appartenenti allo stesso ceppo di *originari* (come i Chioccarello, De Pretto, Gasparini, Pizzati).

I documenti considerati in queste note sono lettere, suppliche, istanze, atti notarili, elenchi di capifamiglia che invocano giustizia, protestano, vantano ragioni e diritti. Sono stati stilati da notai, avvocati, sindaci di Piovene, autorità del nostro territorio e della Serenissima, ma anche da comuni abitanti del paese delegati da gruppi di capifamiglia piovesi. Talune pagine illustrano importanti accordi dichiarati «definitivi», firmati e controfirmati: poi però, quasi sistematicamente, ignorati del tutto o parzialmente disattesi da una o dall'altra parte dei contendenti. Le stesse proteste o rivendicazioni erano riprese da altri ancora, a distanza di tempo, e solo di rado trovavano la via di una piena soluzione.

La base dei disaccordi riguardava la *aggregazione dei forestieri*. Al loro arrivo a Piovene, trovavano, ovviamente, un ambiente ostile soprattutto nei primi tempi e quelli che non prendevano accordi con qualche esponente del Comune non potevano raccogliere legna, pascolare animali, tagliare erba, ecc. pena il pagamento di multe. Si consideri, a tal proposito, quanto si ricava da un documento del 1564: esso disponeva che il *forestiero*, prima di essere accettato come piovenese e diventare *aggregato*, doveva aver abitato almeno 25 anni continui e versato un adeguato contributo.

Successivi documenti, a partire dall'anno 1597, attenuavano la severità del testo sopra ricordato, fissando invece a 10 anni il periodo di residenza continua.

Un altro documento stilato in data 20 maggio 1607 prevedeva le seguenti multe ai *forestieri non aggregati*:

- a) Se trovati a far legna, pascolare, «far fieno con falze e segar erba» (sia nel monte che in campagna): multa di lire 3 piccole per ogni persona e ogni volta.
- b) Se trovati con «bestie bovine, cavalline, muline e asinine»: multa di lire 1 e soldi 10 per ogni bestia e ogni volta.
- c) Se trovati con capre: soldi 10; con pecore: soldi 5.

L'importo delle multe andava per metà al delatore e per metà al Comune.

Un documento particolarmente interessante, datato 31 dicembre 1662, informa che il decano del Comune di Piovene ha convocato 99 capifamiglia *originari terrieri* per decidere sulla *aggregazione* delle due famiglie Fracassi e Caneva di Rovegliana, previo pagamento di 25 ducati ciascuna. L'*aggregazione* venne approvata con 66 voti, ma la storia non si chiuse lì e conobbe anzi strascichi impensabili.

Sembra incredibile infatti ma, dopo 96 anni (morti, naturalmente, i due capifamiglia *aggregati*), in data 7 agosto 1758 il notaio del Comune stilò una supplica ai governatori affinché i due capifamiglia di Rovegliana, da molto tempo desiderosi di essere *aggregati*, fossero accontentati nella loro richiesta.

In caso affermativo offriranno «un regalo di ducati 50». Questa *aggregazione* venne allora approvata dai piovenesi a pieni voti.

Sia lecita a tal proposito una considerazione: supponendo che questi due nuovi capifamiglia di Rovegliana (con gli stessi cognomi dei loro avi del 1662) siano i nipoti o pronipoti di quelli sopra ricordati, perché hanno dovuto chiedere nuovamente l'*aggregazione*? Il documento non fornisce esplicite spiegazioni circa il rinnovo dell'accettazione.

Degno di attenzione è anche il documento datato 18 febbraio 1635 da cui si viene a sapere che il cappellano di Piovene, nell'intento di aiutare sette capifamiglia *forestieri*, aveva convocato un notaio e tre testimoni *originari terrieri* per far firmare un documento destinato al Comune con il quale alcuni *forestieri* si impegnavano a versare un contributo totale di ducati 179 per essere accettati come *terrieri*.

Non si conosce la risposta del Comune: sappiamo solo che dopo ben 19 anni (non giorni o mesi), cioè nel 1654 il Collegio dei «Savi ordinarii dell'eccellentissimo Senato» della Serenissima (non rapidissima) da Venezia dichiarava «nullo» il documento del cappellano e fissava una penalità di 100 ducati per ciascuno dei *forestieri* se non rinunciavano al passaggio.

Povero cappellano e poveri quei mancati *terrieri*!

Sempre a proposito di *aggregazioni dei forestieri*, un altro documento (14 maggio 1676) di non poco interesse informa che, con apposita ordinanza, la Serenissima stabiliva che il *forestiere* di qualsiasi Comune, dopo 10 anni di soggiorno e pagamento dei contributi, doveva essere aggregato fra i *terrieri* con tutti i diritti e privilegi degli stessi (proprio quello che il cappellano di Piovene aveva chiesto 41 anni prima). Questa disposizione fu inspiegabilmente ignorata per almeno cento anni dal Comune di Piovene che continuò a trasformare *forestieri* in *aggregati* con pagamento di tributo, ma senza concedere diritti sui beni e rendite del Comune né ammissione alle elezioni e quindi a eventuali cariche comunali.

## **2. Alcuni documenti del Settecento in merito a piovenesi *originari* e *forestieri***

E veniamo al XVIII sec. Nel 1758, quindi 82 anni dopo il documento sopra ricordato, l'*aggregato* per avere qualche vantaggio, doveva prendere accordi con le autorità comunali.

Nel 1763 non bastava neppur questo, ma gli *aggregati* dovevano chiedere di essere ammessi alle *vicinie* (specie di consigli comunali)<sup>1</sup>. Purtroppo questi passaggi non davano, in pratica, i promessi diritti che avevano gli *originari terrieri* e quindi gli *aggregati* continuavano a protestare inutilmente.

10 settembre 1756. Il Comune di Piovene, su un documento spedito

---

<sup>1</sup> «Termine che usavasi ai tempi del Governo veneto. [...] Raunata di tutti i capi di famiglia d'una villa o Comune rappresentanti il loro corpo, per deliberare. *Vicini* con voce barbarica si chiamavano gli abitanti d'un luogo; e quindi *vicinia* dicevasi l'unione de' *vicini*: Giuseppe BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856, p. 792, s.v. *vicinia*.



**La vecchia sede comunale prima dei recenti restauri.**

ai «Presidenti del Collegio eccellentissimo de XX Savi del corpo dell'eccellentissimo Senato» chiamava erroneamente *forestieri* i due *originari terrieri* Gaetano Pizzati e Giovanni Gasparini. Quale imperdonabile offesa! I due, con risposta del 21 gennaio seguente, imploravano i presidenti dei XX di rettificare l'errore commesso dal loro Comune. Li possiamo comprendere e perdonare solo perché entrambi avevano sempre aiutato i *forestieri* e gli *aggregati*.

Di rilievo il documento del 21 maggio 1757, contenente il primo elenco dei capifamiglia riuniti. Il notaio Francesco Castelli testifica che 89 capifamiglia «tutti *aggregati* in Comune e fatti *terrieri* in varie *convicinie* [...] e fatti partecipi dell'entrate del Comune», hanno eletto, come loro procuratori e legittimi rappresentanti, i quattro *originari* capifamiglia Gaetano Pizzati e Giovanni Gasparini (per agire e viaggiare), Antonio De Pretto e Antonio Raines (come eventuali aiuti o sostituti), al fine di sostenerli e difenderli in tribunale e altrove contro gli abusi di molti *originari terrieri* che tendono ad escludere gli *aggregati* dalle delibere e *convicinie* del Comune. L'elenco comprende i seguenti cognomi con il numero dei capifamiglia:

- 25 *originari*: Chioccarello (13), De Pretto (4), Gasparini (2), Meneghini (3), Pizzati (3);

- 64 *aggregati*: Bonon (5), Bragiola (9), Caneva (3), Dal Prà (2), Ferracin (3), Giacomelli (3), Marioni (4), Pattanaro (2), Profeta (4), Rosa (3), Rudella (3), 23 isolati.

Giova inoltre riportare, per la storia della comunità piovenese, il nome dei capifamiglia che, tra il 1757 e il 1772, aiutarono *forestieri* e *aggregati* formando delegazioni e compiendo viaggi a Venezia come procuratori: Gaetano Pizzati e Giovanni Gasparini (1757-1759); Antonio De Pretto q. Simone (1759-1760); lo stesso con Antonio Buzzaccaro (1760 e 1763); lo stesso con Antonio Raines (1763); Antonio Ferracin q. Francesco, Antonio Toniolo q. Pietro, Battista Bragiola q. Pietro (1772); gli stessi oltre a Battista Bragiola q. Francesco e Battista Bonaguro (1772).

Quale esempio del frequente scambio di testi sempre sul medesimo argomento, riporto qui di seguito in sintesi il contenuto di cinque documenti:

a) 10 settembre 1757. Estesa<sup>2</sup> avversaria ai signori Presidenti del Collegio dei XX Savi. I «poveri *terrieri originari* del Comune di Piovene» riconfermano il rifiuto di far partecipare i *forestieri* ai beni e rendite del Comune acquistati in passato dai *terrieri originari* anche se qualche governatore tende a far loro qualche concessione. Chiedono quindi il «taglio [cioè l'annullamento] di qualunque arbitrario assenso».

b) 2 gennaio 1758. Scrittura avversaria. I «poveri *originari*» di Piove accuasano Pizzati e Gasparini e gli altri capifamiglia *forestieri* di non voler intendere il contenuto della estesa avversaria del 10 settembre 1757. Oltre ai benefici già concessi con precedenti accordi, sarà sempre insostenibile la loro pretesa a partecipare anche alle rendite dei beni acquistati dai «maggiori di essi poveri *originari*» e anche alle cariche comunali. Si consiglia ai *forestieri* che non avessero ancora preso accordi per far legna, pascolare o altro, di provvedere parlando con i funzionari del Comune.

c) 18 gennaio 1758. Scrittura nostra. In risposta alla scrittura avversaria del 2 corrente mese, si rimprovera agli intitolati *originari* di fonda-

---

<sup>2</sup> «Termine forense già usato sotto il Governo veneto, *scrittura*, cioè la dimanda che si presentava dall'attore in giudizio nelle cause civili»: BOERIO, *Dizionario* ..., p. 255, s.v. *estesa*.

re le loro scritture su equivoci, chiamando *forestieri* le persone *aggregate* anche da piú di un secolo. Se qualche resistenza può ancora essere ammessa verso qualche *forestiero*, non lo sarà mai verso gli *aggregati*.

Dopo le *aggregazioni* fatte a termini delle leggi in vigore, le 90 famiglie *aggregate* non possono piú essere chiamate *forestiere* e non devono essere escluse né dalle cariche comunali né dalla partecipazione alle rendite del Comune ottenuta con l'*aggregazione*.

**d)** 17 dicembre 1758. I Presidenti del Collegio dei XX Savi, uditi «li poveri *originari* del Comune di Piovene» con i loro avvocati, determinano e decidono che i signori Gaetano Pizzato e Zuanne Gasparini con i capifamiglia *aggregati* non possono pretendere la partecipazione alle «rendite dei beni acquistati dalli maggiori de poveri *originari*» del Comune «oltre» a quanto già stabilito dalle regole fissate dal Comune con le *aggregazioni* e accordi di ammissione alle *vicinie* e consigli, con libertà di pascolare e boscare. Viene confermato che gli *aggregati* possono partecipare anche alle cariche del Comune come vogliono le leggi anche se erano stati sino ad allora defraudati di questo diritto. Dei tre Presidenti del Collegio dei XX Savi, soltanto due (Nicolò Donà e Gasparo Soranzo) espressero parere positivo; Zuanne Fonte, loro terzo collega, «non fu con essi in opinione».

**e)** 31 maggio 1761. Nella «solita camera» del Comune di Piovene, su mandato del capitano e vice podestà di Vicenza, presenti due testimoni oltre al sindaco e governatori, dopo aver convocato, «col tocco della campana a martello», 137 capifamiglia, viene proposto che per l'avvenire le entrate del Comune siano divise fra tutte le famiglie del paese (*terriere* e *aggregate*) giacché le «liti» sono state chiuse dal Consiglio dei 40 Civil Novo della Serenissima, dichiarando le due parti parimenti uguali.

Messa al voto la proposta, dei 137 capifamiglia 123 diedero voto favorevole, 14 contrario. Il notaio Francesco Castelli scrisse, lesse e pubblicò questo documento (che poi fece la fine dei precedenti non applicati).

### 3. Suddivisione delle famiglie piovenesi in *originari terrieri* e *forestieri aggregati*

Tra i documenti della raccolta non c'è nessun elenco con questa suddivisione, ma sono riuscito a ricostruirlo pazientemente esaminando gli undici elenchi dei capifamiglia protestatari con gli oltre 100 nomi di *aggregati* mescolati spesso con quelli di alcuni *originari terrieri* solidali con gli *aggregati*. Ho consultato poi gli elenchi del centinaio di *originari*

*terrieri* (e dei pochi *aggregati*) convocati alle uniche due elezioni comunali avvenute nel 1772. Considerando la posizione di questi nominativi e il loro comportamento negli ultimi 15 anni (dal 1757 del primo elenco sino al 1772 dell'ultimo documento), ho ottenuto la suddivisione sotto riportata. Pur nella sua aridità, essa offre un valido aiuto alla conoscenza della società piovenese nel XVIII secolo.

Nel fornire l'elenco delle famiglie *originarie terriere* nel '700 piovenese avverto che il primo dei due numeri posti tra parentesi è quello dei capifamiglia maschi, il secondo quello degli eventuali capifamiglia simpatizzanti dei *forestieri*: Barbieri (6), Bernardi (2), Borriero/Borieri (9), Castelli (7), Chioccarello (20; 5), D'Adam (2), De Pretto (6; 4), Gasparini (8; 2), Girardin (?) (1), Gregori (10), Grotto (2), Lievore (8), Meneghini (4), Mozzi/o (4), Panizzo (6), Parisotto (3), Piccolotto (1), Pizzati (5; 3), Raines (2), Zendra (1; 1), Zironda (1). Il totale è dunque di 108 capifamiglia; di 15 capifamiglia simpatizzanti dei *forestieri*.

Questo poi l'elenco delle famiglie forestiere *aggregate* nel corso del XVIII secolo (tra parentesi il numero dei complessivi 83 capifamiglia): Bonon (7), Bragiola (11), Broccardo (3), Caneva/Canova (5), Crivellaro (2), Dal Prà (6), Ferracin (4), Giacomelli (5), Maraschin (3), Marianni (8), Marzari (2), Nardello (4), Pattanaro (2), Profeta (6), Rosa (7), Rudella /Rodella (6), Toniolo (2)<sup>3</sup>.

#### **4. Interventi di alcune famiglie nobili vicentine in vicende piovenesi (nel biennio 1771-1772)**

In otto documenti stilati tra 1771 e 1772 ricorrono, nelle ordinanze della Serenissima, nei mandati delle autorità vicentine, nelle scritture di protesta contro il Comune ed in altre dichiarazioni, sempre (ora in gruppo, ora in parte) i seguenti rappresentanti di famiglie nobili in appoggio a quanto dichiarato o ordinato in ciascun documento. È interessante notare che, ai nomi di questi nobili (Lodovico Gaetano e fratelli Thiene; Francesco e fratelli q. Giacomo Piovene; Carlo Uberto Verlato; Marzio, Gabriele e fratelli Capra), seguono quattro nomi, sempre gli stessi, di capifamiglia piovenesi *originari terrieri*: dottor Gabriel Angelo Gregori, Giovan Battista Panizzo, Pietro Grotto e Giovan Maria Mozzi<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Mancano nei due elenchi 31 capifamiglia non definiti.

<sup>4</sup> Dai nostri documenti non possiamo ricavare se e come le famiglie nobili sopra elencate (che probabilmente avevano loro proprietà nel nostro territorio comunale) par-

## 5. Elezioni comunali. 1772

Nessun documento della nostra raccolta sino al 1771 accenna ad elezioni comunali. Nel 1772 ci furono tuttavia tre convocazioni per completare l'elezione del nuovo sindaco e di otto governatori: molti *forestieri aggregati* che non furono ammessi alle votazioni per tutte tre le convocazioni manifestarono naturalmente il loro scontento. Quelle che seguono sono, in sintesi, le fasi salienti della laboriosa operazione.

a) 16 gennaio 1772. Marco Aurelio Soranzo podestà e vice capitano, anche a nome di alcuni nobili vicentini e capifamiglia piovenesi, ordina al sindaco e governatori di Piovene (dichiarati a fine carica) di convocare le *vicinie* per le elezioni comunali previste per il 19 seguente.

b) 19 gennaio 1772. Con una deposizione il notaio Francesco Castelli con alcuni testimoni *originari terrieri* dichiara che il decano Giacomo Rudella, incaricato di convocare gli elettori, ha invitato solo una parte dei capifamiglia aventi diritto, quelli cioè che sostenevano ben precise fazioni.

c) 22 gennaio 1772. Il decano Giacomo Rudella dichiara che all'inizio della riunione in *vicinia*, tale Antonio Bragiola (*aggregato* non invitato alle elezioni) agitando minacciosamente «una stampa in mano» tentava di leggere ad alta voce le disposizioni emanate dal Consiglio dei 40 Civil Novo della Serenissima a favore delle persone non convocate alle elezioni. Per la tensione e i disordini derivanti da questo tentativo, circa la metà degli *originari terrieri* abbandonava la riunione rendendo così impossibile dare inizio alle votazioni; ciò tuttavia avveniva senza colpe particolari del sindaco, governatori e decano che pertanto ripeteranno la convocazione.

d) 24 gennaio 1772. Il podestà vice capitano Soranzo, preso atto della avvenuta interruzione delle votazioni del giorno 22 scorso, invita il sindaco e governatori di Piovene a radunare nuovamente i capifamiglia che sostengono tutte le fazioni, secondo le leggi e le disposizioni dei tribunali.

e) 27 gennaio 1772. Il podestà vice capitano Soranzo di Vicenza, anche a nome dei nobili vicentini Thiene, Capra, Piovene, ordina al sindaco e governatori del Comune di Piovene di convocare gli aventi

---

tecipassero alla vita del Comune. Ricordiamo incidentalmente che i conti Capra, nel 1670, avevano fatto trasferire da Breganze a Piovene la famiglia di agricoltori Pizzati, forse a lavorare le loro terre. Era brava gente: diventarono *originari terrieri* (uno di essi fu anche sindaco) ed aiutarono molto i *forestieri* e gli *aggregati*.



Via del Bo: stemma dei nobili Panozzo.

diritto alle votazioni per il 30 corrente, facendo intervenire tutti i capifamiglia che sostengono le fazioni del Comune. Per chi rifiuterà di partecipare si applicherà una multa di troni 6.

f) 30 gennaio 1772. Il notaio Giacomo Zuccolo di veneta autorità, a nome del sindaco Stefano Castelli q. Girolamo e dei governatori, conferma le avvenute elezioni ed elenca i nomi di 80 invitati e votanti (68 *originari*, 10 *aggregati* e 2 non definiti). Dall'esame delle votazioni risultano eletti: Bortolamio D'Adam (sindaco), Rinaldo Barbieri, Giovanni Castelli q. Antonio, Gregorio Gregori q. Santo (governatori). Per insufficienza di voti non vennero eletti gli altri cinque governatori<sup>5</sup>.

g) 13 febbraio 1772. Ripetute le elezioni, il notaio Francesco Castelli ne conferma il risultato: invitati 83 (dei quali non viene pubblicato l'elenco ma che si presume eguale a quello del 30 gennaio con tre nominativi nuovi); partecipanti 71 (essendo 2 non intervenuti e 10 assenti per malattia o perché «fuori del paese»). I nomi dei cinque governatori eletti sono: Giovanni Maria Mozzi, Giovanni Castelli q. Girolamo, Giacomo Zucolo, Stefano Bernardi e Girolamo Cerato<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> 35 capifamiglia *aggregati*, esclusi dalla convocazione, presenteranno denuncia il 4 marzo seguente.

<sup>6</sup> Anche da questa convocazione furono esclusi 35 capifamiglia *aggregati*: presenteranno denuncia il 4 marzo seguente.

**h)** 17 febbraio 1772. Cinque dei capifamiglia esclusi dalle due convocazioni (Antonio Feracin q. Francesco, Antonio Toniolo q. Piero, Battista Bragiola q. Pietro, Battista Bragiola q. Francesco, Battista Bonaguro) anche a nome degli altri capifamiglia esclusi, fanno istanza a mezzo di Bortolo Comarolo interveniente di Vicenza al capo del Consiglio dei 40 Civil Novo della Serenissima affinché venga ordinato al sindaco e governatori del Comune di Piovene di eseguire quanto previsto dallo spazzo di laudo<sup>7</sup> 18 dicembre 1760, oltre che da lettere, costituti e accordi successivi.

**i)** 4 marzo 1772. Il notaio Francesco Castelli di veneta autorità in Piovene, presenti due testimoni e due decani di Piovene (Giacomo Ruedella del 1771, e Ambrosio Gasparin di Giacomo del 1772), attesta che nelle due ultime elezioni i governatori non hanno invitato i 35 capifamiglia qui di seguito elencati: Bonon (2), Bragiola (3), Broccardo (2), Chioccarello (3), Dal Prà (3), Ferracin (2), Maraschin (2), Marioni (3), Nardello (2), Pattanaro (2), Profeta (3), Rudella (3), oltre a 5 capifamiglia isolati.

**l)** 6 marzo 1772. Il signor Bortolo Comarolo, a nome dei tre capifamiglia *aggregati* Antonio Ferracin q. Francesco, Antonio Toniolo q. Pietro e Battista Bragiola q. Pietro con altri capifamiglia di Piovene, fa appello al sindaco e governatori di Piovene per ricordare il mandato 18 dicembre 1771 che obbliga tutti i capifamiglia a partecipare alle elezioni. Ricordano pure il documento 27 dicembre 1771 con il quale i membri di quattro nobili famiglie vicentine (Thiene, Piovene, Verlato e Capra) e tre capifamiglia *originari* piovenesi lamentavano irregolarità nelle elezioni del 30 gennaio e 13 febbraio scorsi.

**m)** 8 aprile 1772. «Gl'illusterrissimi e eccellenzissimi signori capi di 40 Civil Novo» della Serenissima ordinano all'interveniente Giovanni Antonio Peretti che, entro tre giorni, siano comunicati i nomi dei contribuenti piovenesi esclusi dalle convocazioni, segnalati da Bortolo Comarolo.

**n)** 30 aprile 1772. Costituto di taglio in f(orma) C(onsilii)<sup>8</sup> del Co-

<sup>7</sup> «Spazzi o sieno *dispacci* si chiamavano le sentenze o giudizii definitivi de' Consigli di XL della cessata Repubblica veneta, i quali si dicevano *spazzi di taglio* quando annullavano il giudizio di prima istanza e *spazzi di laudo* allorché la confermavano»: BOERIO, *Dizionario* ..., p. 685, s.v. *spazzo*.

<sup>8</sup> «Costituto chiamavasi sotto i Veneti in termine forense civile un atto volontario che le parti annotavano all'Uffizio competente, e se ne distinguevano di più sorta, come segue: [...] *costituto de taglio in forma consilii* era il recesso dalla lite»: BOERIO, *Dizionario* ..., p. 203, s.v. *costituto*.

mune di Piovene. Il procuratore Giuseppe Olivieri conferma che il sindaco e tre governatori dell'anno 1771 (Stefano Castelli q. Girolamo; Antonio Gregori q. Stefano, Pietro Bernardi q. Stefano e Francesco Borriero q. Bortolo) assieme al sindaco e tre governatori dell'anno 1772 (Bortolo D'Adam; Rinaldo Barbieri q. Gian Maria, Giacomo Zuccollo q. Giovanni e Giovanni Castelli q. Antonio) hanno volontariamente «tagliato» i sei mandati di dicembre, gennaio e febbraio prossimi passati con riferimento all'appello del 6 marzo prossimo passato, come se i mandati non fossero stati eseguiti.

**o)** 4 maggio 1772. Costituto dell'interveniente Bortolo Comarolo attestante che i tre capifamiglia Antonio Ferracin q. Francesco, Antonio Toniolo q. Piero e Battista Bragiola q. Piero, rappresentanti degli *aggregati* piovenesi, si lamentano dell'artificio e furbizia usata nei tagli «in forma consilii» dei sindaci e governatori del 1771 e 1772 allo scopo di sottrarre al giudizio le persone contro le quali erano diretti i giudizi, spazzi e atti volontari al fine di cancellarli. Reclamano altresí il dovuto risarcimento delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per la loro difesa.

**p)** 13 maggio 1772. «Costituto sindici e governatori di Piovene». Il signor Giuseppe Olivieri, interveniente a nome dei sindaci e governatori del Comune di Piovene degli anni 1771 e 1772, respinge il Costituto del 4 corrente e le varie proteste con richiesta di esporre a giudizio l'operato di innocenti figure di *originari terrieri*.

Ricostruire il seguito di questi contrasti sociali tanto lontani dai nostri modi di vita è compito di quanti indagheranno altrove – negli archivi comunali, parrocchiali e di stato, prendendo spunto dalla documentazione raccolta dal signor Penzo – le probabili risposte e le eventuali conclusioni in merito all'auspicata parità tra *originari terrieri* e *aggregati piovenesi*.